

## Sintesi D.L 18/2020

### Proroga versamenti e pagamento avvisi bonari

Previste proroghe del pagamento di tributi e contributi (fino al 31 maggio 2020) per tutte le aziende che non superano la soglia di 2 milioni di euro, nonché per le aziende operanti in alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia (turismo, ristorazione, sport, cultura, trasporti, servizi educativi).

Con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate afferma che i termini di pagamento relativi agli accertamenti c.d. esecutivi già notificati sono soggetti alla sospensione di cui all'art. 83 del decreto "Cura Italia", cioè dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ad essi non si applica l'art. 68 del medesimo decreto rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"

Sono sospesi i termini dei versamenti:

- scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (atti impositivi e avvisi di addebito dell'INPS) e dalle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e agli atti (di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019) per la riscossione delle entrate patrimoniali;

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, a causa di eventi eccezionali (articolo 12, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159):

- sono sospesi i termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
- sono sospesi, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;
- ai sensi dell'art. 68 del D.Legge 18/2020 è prevista la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito, che dovranno poi essere pagati entro il 30 giugno 2020 e per lo stesso periodo il Decreto sospende l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio della sospensione;
- il provvedimento inoltre ha differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020;
- per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione al fine di evitare l'attivazione delle procedure di recupero da parte dell'Agenzia, è opportuno presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.
-

## **Sostegno del reddito dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi**

Il sostegno consiste in disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, quali:

- la Cassa Integrazione Guadagni (la quale, secondo quanto è al momento dato sapere analizzando le bozze del Decreto, si potrà chiedere per 9 settimane, e sarà a disposizione di tutte le aziende comprese quelle con anche un solo dipendente e verrà estesa a tutti i settori non coperti, compresi agricoltura e pesca, a eccezione del lavoro domestico) anche straordinaria;
- fondo Integrazione Salariale;
- contributi;
- voucher, in alternativa al congedo parentale per 15 giorni, anche per gli autonomi e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per i professionisti iscritti nelle apposite Casse previdenziali saranno le casse professionali ad intervenire;
- congedi parentali e permessi per i genitori di figli minori di 12 anni, in considerazione della chiusura delle scuole (i permessi potranno essere di 15 giorni con garanzia del 50% della retribuzione);
- il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena viene equiparato alla malattia ma non valido per il periodo di comporto.

## **Misure di sostegno finanziario alle imprese**

Ai sensi dell'articolo 56 del D.L. 18/2020 l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 3.

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ne possono beneficiare le

Corso Duca degli Abruzzi n.81/Bis - Torino

Via Costantino n. 4 - Spotorno (SV)

Tel: (+39) 011 - 384 54 27 r.a.



Studio Tributario e Societario

Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 5.

Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"**

Ai sensi dell'articolo 54 del D.L. 18/2020 per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

- l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

Corso Duca degli Abruzzi n.81/Bis - Torino

Via Costantino n. 4 - Spotorno (SV)

Tel: (+39) 011 - 384 54 27 r.a.

e-mail: [contabilita@studioberardi.net](mailto:contabilita@studioberardi.net)

[www.studioberardi.net](http://www.studioberardi.net)

e-mail: [paghe@studioberardi.net](mailto:paghe@studioberardi.net)